

ATTI PARLAMENTARI

VII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV

n. 106

1968-1969

1970-1971

1972-1973

1974-1975

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

COMMISSARIATO GENERALE ANTICOCCIDICO

E PER LA LOTTA CONTRO IL MALSECCO

(Esercizi 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975)

Presentata alla Presidenza il 15 novembre 1978

N. B. — La documentazione contabile è contenuta nel volume allegato.

PAGINA BIANCA

INDICE

—

Determinazione della Corte dei conti n. 1447 del 18 luglio 1978 . . .	<i>Pag.</i>	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi dal 1968 al 1975 del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco . . .	»	7

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 1447.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 18 luglio 1978;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961, con il quale il **Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco** è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1968 al 1975, nonché le annesse relazioni del Commissario generale e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

viste le pronunce su tali conti rese dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, cui compete la vigilanza sull'Ente;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere professor Fausto Nunziata e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi suddetti;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1968 al 1975 - corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

IL RELATORE

F.to: Nunziata

IL PRESIDENTE

F.to: Tempesta

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA PER GLI ESERCIZI DAL 1968 AL 1975
DEL *COMMISSARIATO GENERALE ANTICOCCIDICO E PER LA
LOTTA CONTRO IL MALSECCO*

SOMMARIO: 1. - Premessa. — 2. - Compiti dell'Ente. — 3. - Organi. — 4. - Personale. — 5. - Attività. — 6. - Risultanze gestione dal 1968 al 1975. — 7. - Rapporto tra il Commissariato e la Regione siciliana. — 8. - Conclusioni.

1. - *Premessa.*

La Corte, facendo seguito alle sue precedenti relazioni (1), con la presente riferisce al Parlamento i risultati del controllo, effettuato a norma dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione finanziaria del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli esercizi dal 1968 al 1975.

Il Commissariato generale, come è stato già puntualizzato nei richiamati atti, fu istituito con decreto del Ministro per l'economia nazionale del 23 aprile 1928 con il quale veniva dichiarata obbligatoria la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nella Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria.

Va osservato che il Commissariato generale non è stato compreso nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 concernente « disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente ».

La particolare natura giuridica che caratterizza il Commissariato generale lo inquadra, così come ha avuto occasione di affermare il Consiglio di Stato varie volte (2), tra gli organi straordinari del

(1) Le relazioni della Corte dei conti sul Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco sono contenute, per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'esercizio 1961-62 nel documento XIII, n. 1 - *Atti parlamentari* - Camera dei deputati, IV Legislatura, vol. XXIX e per gli esercizi dal 1962 al 1967 nel documento XV, n. 61, degli *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura.

(2) Sezione IV, dec. 21 settembre 1946, n. 297, Sezione VI, dec. 28 ottobre 1966, n. 828.

Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Invero, pur munito di personalità giuridica con conseguente autonomia amministrativa e finanziaria, esso è sempre soggetto ad un rapporto di subordinazione gerarchica nei confronti di detta Amministrazione, la quale, per il suo tramite, attua specifici compiti di tutela antiparassitaria di alcune particolari coltivazioni.

2. - *Compiti dell'Ente.*

Con il decreto ministeriale del 23 aprile 1928 vennero fissati i compiti del Commissario generale (articolo 3), che con il successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste dell'11 febbraio 1930 furono ampliati affidando al Commissario la funzione di:

- a) determinare le zone agrumetarie sulle quali dovranno essere effettuate operazioni di lotta;
- b) proporre la costituzione di consorzi obbligatori ed esercitare, per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la vigilanza su di essi;
- c) dirigere e sorvegliare, direttamente o meno, l'uso dei gas tossici necessari per la lotta;
- d) eseguire d'ufficio, a spese degli interessati, le operazioni necessarie;
- e) stabilire i metodi obbligatori per la lotta;
- f) preparare le maestranze, ed abilitarle, all'uso dei gas tossici;
- g) provvedere, sempre a spese degli interessati, all'approvvigionamento ed alla preparazione dei materiali occorrenti alle operazioni di lotta;
- h) curare la compilazione di elenchi dei consorziati;
- i) liquidare le spese occorse per la lotta e curare le pratiche per il recupero delle spese anticipate;
- l) espletare le pratiche con gli istituti finanziatori;
- m) dare norme per impedire la diffusione delle malattie degli agrumi;
- n) provvedere alla disinfezione dei frutti di agrumi destinati alla esportazione verso paesi esteri che tale disinfezione richiedono per l'ammissione dell'importazione.

Anche la competenza territoriale del Commissariato generale venne estesa con detto decreto e con quello del 20 aprile 1958 rispettivamente a tutto il territorio della Calabria ed a quelli della Campania e del Lazio.

Con il decreto ministeriale del 31 dicembre 1952 furono anche estesi al Commissariato generale i compiti del Commissariato speciale per la lotta contro il malsecco degli agrumi, istituito con decreto ministeriale 11 marzo 1950, ed in conseguenza della sua abolizione il Commissariato generale assunse l'attuale denominazione.

Presso il Commissariato generale fu istituito, con il citato decreto ministeriale del 1928, un Comitato tecnico con il compito di fornire ad esso la necessaria assistenza tecnica. Con successivo decreto ministeriale del 9 aprile 1946 fu istituita una Commissione consultiva con il compito di coadiuvare il Commissario generale nell'esercizio delle funzioni di istituto.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Commissariato si è avvalso di consorzi obbligatori comunali ed intercomunali di cui poteva proporre la costituzione ai prefetti delle province interessate. Detti Consorzi svolgevano, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Commissariato generale, i compiti affidati dal regolamento 13 marzo 1916 n. 723 ai Consorzi per la difesa contro le malattie delle piante.

Con lo scioglimento dei consorzi obbligatori anticoccidici, disposto con la legge della regione siciliana del 15 ottobre 1970, n. 28, i loro compiti vennero attribuiti all'Ente per lo sviluppo agricolo che ne acquisì anche l'intero patrimonio. L'ESA subentrò, di conseguenza, nelle operazioni di difesa ed in tutte le altre attività prima devolute ai consorzi, nelle zone indicate dagli osservatori di fitopatologia, previa intesa con il Commissariato generale anticoccidico.

In relazione alla dilatazione delle competenze del Commissariato e della sua organizzazione e, soprattutto, per le notevoli dimensioni assunte dalla sua gestione fu ritenuto necessario istituire il Collegio sindacale (decreto ministeriale 16 ottobre 1945) composto, in un primo momento, da tre membri effettivi e da due supplenti. Successivamente, il numero dei membri effettivi fu portato a cinque (decreto ministeriale 4 ottobre 1952).

Le spese occorrenti per la esecuzione della lotta contro le cocciniglie erano inizialmente a totale carico degli interessati, solo alle spese generali per il funzionamento del Commissariato generale doveva concorrere l'allora Ministero dell'economia nazionale (articolo 5 del decreto ministeriale 23 aprile 1928), a cui si sostituì il Ministero dell'agricoltura e foreste (articolo 6, del decreto ministeriale 11 febbraio 1930) nella misura stabilita anno per anno.

In seguito anche per l'esecuzione della lotta contro le cocciniglie venne previsto un contributo statale annuo che, con legge 3 febbraio 1963, n. 117, venne stabilito in lire 250 milioni annui per il quinquennio dal 1962-1963 al 1966-1967 ed ulteriormente prorogato fino al 1971 con la legge 15 dicembre 1967, n. 1227.

Con la legge 26 gennaio 1973, n. 13, il contributo venne ridotto a lire 190 milioni annui per il biennio 1972-1973 e successivamente prorogato per quello 1974-1975 con la legge 11 dicembre 1975, n. 612.

Quest'ultimo provvedimento legislativo venne adottato per evitare una stasi nello specifico settore, in attesa che le regioni direttamente interessate disponessero delle strutture giuridiche e tecnico-operative necessarie al proseguimento della lotta anticoccidica.

Alle spese di funzionamento del Commissariato generale hanno concorso, ai sensi del n. 5 dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, i consorzi anticoccidici nella misura della metà dei contributi da loro riscossi e, dall'esercizio 1962-1963 per il 20 per cento

di essi, ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con un contributo.

Detto contributo statale, con le leggi 26 gennaio 1973, n. 13 ed 11 dicembre 1975, n. 612, è stato fissato in lire 30 milioni.

3. — *Organi.*

Il Commissariato è retto da un Commissario generale nominato con decreto ministeriale 2 luglio 1973 (*Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1973, n. 211) per quattro anni.

Al predetto Commissario è stato attribuito dal Ministero dell'agricoltura e foreste (nota 9 aprile 1971, n. 21345) l'emolumento annuo lordo di lire 3.600.000.

L'attività di controllo sulla gestione del Commissariato è svolta dal Collegio sindacale ai cui componenti è attribuito un emolumento annuo lordo di lire 360.000.

Esiste, altresì, oltre la sopraindicata Commissione consultiva, la Commissione incaricata del riparto dei contributi statali per la lotta anticoccidica (articolo 4 legge 26 febbraio 1952, n. 136).

Ai componenti delle due Commissioni sono corrisposti soltanto il gettone di presenza, il rimborso spese di viaggio e l'indennità di missione, ove competa.

4. — *Il personale.*

Con i decreti ministeriali istitutivi del Commissariato generale anticoccidico (23 aprile 1928 ed 11 febbraio 1930) vennero fissate le funzioni del Commissario, ma non venne, in alcun modo, predisposta l'organizzazione dell'ufficio dipendente. A ciò fu provveduto con la delibera commissariale del 22 agosto 1944, n. 10, approvata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 26 maggio 1945, n. 5923. Con essa venne stabilito l'organico del Commissariato generale.

Con successiva delibera commissariale del 16 febbraio 1948, n. 101, approvata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 1° gennaio 1949, n. 51163, venne attuato il regolamento organico del personale che, nella annessa tabella organica prevedeva un personale composto di n. 42 unità. Il regolamento divise gli uffici del Commissariato in: direzione, servizi tecnici, servizi di segreteria e servizi di amministrazione.

Al direttore, nominato dal Commissario a seguito di concorso, secondo norme, preventivamente approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono affidate le seguenti funzioni:

« Egli sovrintende al buon andamento dei servizi. Studia ed organizza l'attività del Commissariato, predispone il piano generale di lotta anticoccidica e ne dirige l'attuazione. Cura particolarmente l'organizzazione degli uffici della sede e di quelli dei Consorzi anticoccidici. Redige la relazione finale tecnico-amministrativa, coordinando le relazioni presentate dai capi servizi. Propone al Commissario ge

nerale l'assunzione, la promozione, il trasferimento ed il licenziamento del personale. Sorveglianza e vigila sulla disciplina e rendimento del personale medesimo, rispondendone al Commissario generale ».

Attualmente funziona da direttore un ispettore generale del ruolo ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e foreste, per il quale non è prevista alcuna indennità di carica. Con legge 18 marzo 1968, n. 277 venne regolato il rapporto di impiego del personale del Commissariato, il quale inizialmente era stato considerato personale pubblico non di ruolo.

Con detta normativa fu stabilito che ai servizi del Commissariato generale anticoccidico venisse adibito, in via generale, personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli impiegati già in servizio presso il Commissariato generale, almeno dalla data del 31 marzo 1964, sono stati inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653 secondo le modalità in esso previste (articoli 3 e 4). Gli operai in servizio presso il Commissariato da data anteriore al 1° gennaio 1960 sono stati inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il servizio prestato dal predetto personale presso il Commissariato generale può essere riscattato, in tutto od in parte, ai fini del trattamento di quiescenza statale, fino al raggiungimento del servizio massimo utile a pensione. Tale riscatto è effettuato in base alle disposizioni vigenti per il personale non di ruolo dello Stato, fatta salva la facoltà di optare, entro un anno dalla entrata in vigore della citata legge n. 277, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a fondi integrativi di essa in luogo del trattamento di quiescenza statale (articolo 6).

Al personale inquadrato a norma della citata legge n. 277 è attribuito, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio spettanti a qualsiasi titolo, la eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello spettante in base alla qualifica di inquadramento (articolo 8).

5. - *Attività.*

Negli anni considerati nella presente relazione il Commissariato ha continuato a svolgere la propria attività nei modi indicati nelle precedenti relazioni. Detta attività si è concretizzata in campagne annuali di fumigazioni cianidriche per la disinfezione coccidica degli agrumeti. Essa si innesta nella lotta contro i numerosi parassiti animali ed anche vegetali che tendono a compromettere la produzione agrumaria e la sua commerciabilità e, pertanto, va considerata come un fattore per il miglioramento della produzione agrumicola.

Va considerato che dopo il 1968, i Consorzi anticoccidici obbligatori poterono avvalersi nella lotta anticoccidica soltanto dei mezzi

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e del personale del Commissariato, avendo il Ministero dell'agricoltura e foreste negato l'approvazione alla concessione del credito da parte della Banca nazionale del lavoro ai detti Consorzi per tali fini (3).

Dal prospetto che segue si rilevano i dati relativi alle campagne di fumigazione e di irrorazione delle piante svolte dai Consorzi anticoccidici, dall'ESA (4) o dai privati con i mezzi, con il personale e sotto la direzione tecnica del Commissariato negli anni dal 1968 al 1976:

ANNO	Piante fumigate n.	Cianuro impiegato Kg.	Importo (lire)
1968	867.766	158.675,000	521.400.870
1969	642.131	116.647,000	381.004.045
1970	364.363	69.982,030	199.566.340
1971	343.655	67.966,410	235.214.840
1972	293.912	57.686,650	177.157.910
1973	351.819	74.304,350	277.212.160
1974	271.575	65.006,275	261.117.490
1975	206.918	45.460,570	193.026.770
1976	84.577	18.192,745	81.649.040
Totali .	3.408.716	673.922,030	2.327.349.465

6. — *Le risultanze finali delle gestioni del commissariato dal 1968 al 1975 e la vigilanza ministeriale.*

Gli esercizi dal 1968 al 1975 presentano le risultanze finanziarie e patrimoniali ed amministrative che possono essere rilevate dai prospetti che in appresso vengono rappresentati. Va tenuto presente che, per quanto concerne gli esercizi 1974 e 1975 le risultanze finali del-

(3) Con legge della Regione Sicilia n. 28 del 15 ottobre 1970, vennero soppressi i Consorzi anticoccidici obbligatori ed i relativi compiti vennero trasferiti all'Ente di sviluppo agricolo (ESA).

(4) Vedere nota precedente.

la gestione del Commissariato, come risulta dalla relazione del Collegio dei revisori, sono state raggruppate in un unico documento contabile con la giustificazione non ammissibile, sotto il profilo della legittimità, che nei suddetti esercizi il Commissariato è rimasto privo di fondi in quanto la legge finanziaria 26 gennaio 1973, n. 13 è stata prorogata soltanto con la legge 18 novembre 1975, n. 612. Di conseguenza il Commissariato non poté tempestivamente approntare i relativi dati previsionali.

In proposito la Corte deve rilevare che siffatta anomala procedura è in evidente contrasto con i principi giuridici dell'annualità del bilancio. Così operando il Commissariato non ha, inoltre, evidenziato le operazioni finanziarie riferite a ciascuno dei due esercizi finanziari.

Pertanto le risultanze finali dei suddetti esercizi si compendiano nei dati seguenti:

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ENTRATE

	1968	1969	1970	1971
Entrate effettive:				
Contributo statale spese generali commissariato	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Interessi attivi e proventi vari	19.808.248	1.454.865	1.613.580	1.105.055
	49.808.248	31.454.865	31.613.580	31.105.055
Entrate per gestione magazzino	94.563.639	32.523.128	13.895.536	5.996.241
Entrate per movimento di capitali:				
Prelevamento presso Istituto finanziatore	281.322.947	149.803.800	170.878.294	1.921.237
Prelevamento c/c Banca nazionale del lavoro spese lotta (1) e spese generali (2)	—	—	(1) 160.000.000 (2) 30.000.000	(1) 160.000.000 (2) 30.000.000
Recupero somme anticipate ai consorzi autonomi	212.760.222	15.320.696	15.331.369	20.052.340
	494.083.169	165.124.496	376.209.663	211.973.577
Entrate per gestioni speciali:				
Recupero spese fumigazione	—	—	—	—
Recupero spese funzionamento consorzi	17.831.465	14.713.233	13.462.326	16.388.488
Contributo statale	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
	177.831.465	174.713.233	173.462.326	176.388.488
Entrate per partite di giro	44.946.482	46.157.140	34.616.779	38.115.781
Totali	861.233.003	449.972.862	629.797.884	463.579.142

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: ENTRATE

	1972	1973	1974-1975
Entrate correnti (titolo 1):			
Categoria 1. — Vendite beni e prestazioni di servizi	146.915	140.550	644.815
Categoria 2. — Trasferimenti attivi correnti	—	30.000.000	45.500.000
Categoria 3. — Redditi e proventi patrimoniali	1.166.155	1.221.020	77.180
Categoria 4. — Poste correttive e compensative di spese correnti	156.905	42.850	108.606
Totale titolo 1	1.469.975	31.404.420	46.330.601
Entrate in conto capitale (titolo 2):			
Categoria 5. — Entrate gestione magazzino	15.646.083	50.681.473	26.282.455
Categoria 6. — Trasferimenti	—	320.000.000	334.500.000
Categoria 7. — Accensione debiti	4.463.512	6.062.013	—
Categoria 8. — Riscossione crediti	20.484.338	22.867.116	24.413.303
Categoria 9. — Prelievi da depositi bancari	—	350.000.000	334.500.000
Totale titolo 2	40.593.933	749.610.602	765.195.758
Contabilità speciali (titolo 3):			
Categoria 10. — Entrate per contabilità speciali	16.309.424	22.348.092	23.846.675
Entrate per partite di giro:			
Categoria 11. — Entrate per partite di giro	24.002.665	20.732.893	10.675.630
Totale generale entrate	82.375.997	824.096.007	846.048.664

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

USCITE

	1968	1969	1970	1971
Uscite effettive:				
Spese di funzionamento	106.970.763	67.971.375	30.097.400	30.057.418
Uscite per gestione magazzino	85.608.773	21.684.090	9.023.895	130.326
Uscite per movimenti di capitale:				
Restituzione somme ad Istituto finanziatore	432.304.998	281.696.078	90.973.020	77.543.198
Finanziamento consorzi autonomi	212.760.222	15.320.696	15.331.369	20.052.340
Versamento conto corrente BNL contributo Stato	—	—	160.000.000	160.000.000
Spese generali	—	—	30.000.000	30.000.000
	645.065.220	297.016.774	296.304.389	287.595.538
Uscite per gestioni speciali:				
Spese esecuzione lotte anticicliche	—	—	—	—
Spese funzionamento consorzi	17.831.465	11.873.677	10.272.774	4.971.573
Erogazione contributo statale e regionale	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
	177.831.465	171.873.677	170.272.774	164.971.573
Uscite per partite di giro	44.946.482	46.157.140	34.616.779	38.115.781
Totali	1.060.422.703	604.703.056	540.315.237	520.870.636

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: USCITE

	1972	1973	1974-1975
Spese correnti (titolo 1):			
Categoria 1. — Spese per gli organi di gestione	—	5.511.889	9.972.450
Categoria 2. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.064.350	13.947.464	13.683.368
Categoria 3. — Prestazioni istituzionali	—	3.505	155.185
Categoria 4. — Oneri finanziari	—	—	66.750
Categoria 5. — Oneri tributari	—	344.708	1.112.565
Categoria 6. — Spese non classificabili in altre voci	—	10.239.384	20.539.382
Categoria 7. — Poste correttive e compensative di entrate correnti	156.905	42.850	108.606
Totale titolo 1	1.221.255	30.089.800	45.638.306
Spese in conto capitale (titolo 2):			
Categoria 8. — Spese gestione magazzino	2.877.656	236.938	—
Categoria 9. — Trasferimenti	—	320.000.000	334.500.000
Categoria 10. — Costituzione di depositi bancari	—	350.000.000	380.000.000
Categoria 11. — Estinzione di mutui ed anticipazioni	12.093.084	35.338.587	—
Categoria 12. — Concessioni di crediti ed anticipazioni	20.484.338	22.864.917	24.413.303
Totale titolo 2	35.455.078	728.440.442	738.913.303
Contabilità speciali (titolo 3):			
Categoria 13. — Spese per contabilità speciali	7.677.553	9.616.317	4.543.700
Partite di giro (titolo 4):			
Categoria 14. — Spese per partite di giro	24.002.665	20.732.893	10.675.630
Totale generale spese	68.356.551	824.096.007	799.770.939

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	1968	1969	1970	1971
Attivo:				
Cassa	685.859	2.256.590	3.082.992	8.294.567
Residui attivi	400.593.882	187.242.110	330.527.770	316.581.316
Magazzino	31.025.392	20.186.354	15.314.713	39.691.109
Mobilio	—	—	—	—
Attrezzature d'ufficio	—	—	—	—
Automezzi	—	—	—	—
Variazione residui	—	—	—	—
Totale attività	432.305.133	209.685.054	348.925.475	364.586.992
Passivo:				
Residui passivi	275.531.551	218.364.929	198.478.204	194.713.914
Debito verso BNL	205.654.002	73.761.724	153.666.998	78.045.037
Ammortamento tende e attrezzature	—	—	—	—
Variazione residui	—	—	—	—
Totale passività	481.185.553	292.126.653	352.145.202	272.758.951
Patrimonio netto (+)				+ 91.808.041
Deficit patrimoniale (—)	— 48.880.420	— 82.441.599	— 3.219.727	

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

	1972	1973	1974-1975
Attivo:			
Cassa	7.161.844	22.752.155	169.095.610
Residui attivi	169.947.257	519.970.938	846.048.664
Magazzino	43.120.265	30.924.795	29.335.612
Mobilio	—	—	—
Attrezzature d'ufficio	—	—	—
Automezzi	—	—	—
Variazione residui	—	—	54.126.844
Totale attività	220.229.366	573.647.888	1.098.606.730
Passivo:			
Residui passivi	32.927.686	363.413.387	799.770.939
Debito verso BNL	70.415.465	41.138.981	—
Ammortamento tende e attrezzature	—	—	—
Variazione residui	—	—	42.061.837
Totale passività	103.343.151	404.552.368	841.832.776
Patrimonio netto (+)	+ 116.886.215	+ 169.095.610	+ 256.773.954
Deficit patrimoniale (—)			

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	1968	1969	1970	1971
Fondo cassa	685.859	2.256.590	3.082.992	8.294.567
Residui attivi	400.593.882	187.242.110	330.527.700	316.581.316
Residui passivi	401.279.541	188.498.700	333.610.692	324.875.883
Avanzo di amministrazione . .	125.747.990	218.364.929	198.478.204	194.713.914
Disavanzo di amministrazione .		28.866.229		

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	1972	1973	1974-1975
ndò cassa	7.161.844	22.752.155	23.641.215
sidui attivi	169.947.257	519.970.938	1.097.422.317
	177.109.101	542.723.093	1.121.063.932
sidui passivi	32.927.686	363.413.387	863.411.094
ranzo di amministrazione . .	144.181.415	179.309.706	237.652.638
savanzo di amministrazione .	—	—	—

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato i bilanci relativi agli esercizi dal 1968 al 1973, mentre non si è ancora pronunciato per quelli riguardanti gli esercizi 1974 e 1975.

Risultano, altresì, approvati i bilanci preventivi degli esercizi finanziari 1976 e 1977 (note MAF n. 21057 del 28 maggio 1977 e 21058 del 28 maggio 1977) e, per quanto riguarda l'esercizio 1978 il Commissariato ha inviato il relativo bilancio al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I predetti tre bilanci sono stati predisposti secondo un unico criterio di impostazione volto a mettere il Commissariato, secondo le direttive del Ministero vigilante, in condizione di poter far fronte alle proprie spese di funzionamento, in attesa di provvedimenti legislativi regolanti la definitiva sistemazione del Commissariato e del relativo personale dello Stato in servizio presso di esso.

Per quanto riguarda la parte finanziaria notasi che le entrate del Commissariato sono state principalmente costituite dal contributo statale alle spese generali e di funzionamento, nonché fino al 1970, epoca in cui vennero soppressi con la legge della regione siciliana n. 28 del 15 ottobre 1970 i Consorzi anticoccidici, da contributi a carico degli agrumicoltori. Altra fonte di entrata è costituita dal concorso della gestione magazzino (5).

Le uscite, invece, concernono principalmente oneri di funzionamento, oneri per acquisto di beni di consumo e fornitura di servizi, prestazioni istituzionali e, fino alla loro cessazione, contributi ai Consorzi anticoccidici.

Per quanto concerne le gestioni speciali degli esercizi 1969-1971 e le contabilità speciali degli esercizi 1972-1975 si deve rilevare una differenza tra le entrate e le uscite. Tale differenza « concorre positivamente ad incrementare la consistenza patrimoniale, diminuendo il *deficit* patrimoniale - degli esercizi in esame - di pari importo ».

Relativamente al conto patrimoniale rilevasi che le principali poste riguardano all'attivo, il valore dei materiali di magazzino e soprattutto i residui attivi derivanti da contributi rimasti da riscuotere o da anticipazioni bancarie non riscosse, ed al passivo, la situazione debitoria nei confronti delle banche finanziatrici, in particolare della Banca nazionale del lavoro.

La massa dei residui esistente alla fine del 1975 sta a denotare le difficoltà in cui si è dibattuta la gestione del Commissariato il quale, scaduta da tempo la legge che concedeva contributi continuativi, ha dovuto esercitare le sue funzioni istituzionali in base a provvedimenti legislativi concessivi di contributi annuali, erogati, peraltro, con notevole ritardo.

(5) Dette entrate derivano dallo svolgimento di tutte le operazioni inerenti alle quote d'uso tende ed alla cessione delle materie prime del materiale di attrezzatura, di consumo, sanitario e vario a ditte private ed a Consorzi anticoccidici per il relativo impiego nella esecuzione delle campagne di lotta invernale ed estiva.

7. — *Rapporti tra il Commissariato generale anticoccidico e la Regione siciliana.*

Con la costituzione della Regione siciliana ed in base al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 789 il Commissariato generale anticoccidico rimase alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e foreste, salvo l'attribuzione alla Regione delle funzioni di cui all'articolo 20 dello statuto della Regione siciliana, secondo le direttive dello Stato.

Fino al 1966 la Regione siciliana delegò al Commissariato anche l'esercizio del controllo sulla gestione dei Consorzi anticoccidici. Dopo detta data i rapporti tra le due Amministrazioni ebbero carattere soltanto tecnico consistente nella direzione della lotta anticoccidica, nell'utilizzo delle attrezzature e del personale specializzati del Commissariato. Tale assistenza tecnica fu data ed è tuttora concessa all'Ente di sviluppo agricolo della Sicilia (ESA), al quale, con la soppressione dei Consorzi anticoccidici obbligatori, sono stati trasferiti i compiti a questi prima affidati.

8. — *Conclusioni.*

Attualmente il Commissariato trovasi in una situazione estremamente precaria a causa, della limitata durata del finanziamento statale, per cui non solo non è in grado di espletare nella dovuta ampiezza i suoi compiti istituzionali, ma anche di far fronte agli impegni correnti della propria gestione.

Va rilevato che il Collegio sindacale fin dallo scorso anno ebbe ad affermare che dette carenze si sarebbero aggravate con una ulteriore e sempre maggiore esposizione debitoria del Commissariato.

Né vale la circostanza che il consuntivo del Commissariato presenti, nell'ultimo esercizio in esame, un patrimonio netto di lire 256.773.954. Esso, infatti, risulta non da una situazione reale, in quanto per le entrate di competenza accertate, come è stato posto in evidenza dal Collegio dei sindaci, «nessuna somma risulta riscossa e, pertanto, l'intero importo accertato resta da riscuotere e, quindi, da considerare residui attivi».

Tale situazione anomala deriva dal fatto che sono state iscritte in bilancio somme meramente prevedibili, ma senza alcun supporto legislativo.

Per quanto riguarda le uscite, come afferma il predetto Collegio, trattasi di «uscite di competenza impegnate il cui importo resta interamente da pagare e, quindi, da considerare residui passivi».

Le difficoltà finanziarie in cui da vari anni si dibatte il Commissariato furono evidenziate anche in sede di esame da parte della Camera dei Deputati della citata legge n. 612. In tale occasione la Commissione agricoltura ebbe ad impegnare, con apposito ordine del giorno, il Governo a predisporre tempestivamente un provvedimento che prevedesse dal 1° gennaio 1976 il trasferimento alla Regione siciliana delle competenze del Commissariato anticoccidico e del personale attualmente dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In conformità di detto orientamento e nella considerazione che la materia relativa alla lotta fitosanitaria rientra nella competenza specifica della Regione, il Ministero vigilante ha predisposto, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sicilia, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, apposito decreto con il quale viene disposto il trasferimento alla Regione siciliana delle funzioni esercitate in Sicilia dal Commissariato. Con lo stesso provvedimento si dà facoltà al dipendente personale statale di chiedere di essere trasferito alle dipendenze della Regione, mantenendo lo stato giuridico ed economico acquisito e viene altresì regolamentata la successione della predetta Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, alla sede degli uffici ed agli arredamenti di essi (6).

(6) Il provvedimento è stato inviato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 27 gennaio 1978 alla Regione siciliana ed alla Segreteria della Commissione paritetica per la Regione siciliana nonché ai Ministeri dell'interno e del tesoro e delle finanze per il concerto.